

DELIBERA N. 51/2025/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**XXX / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/735400/2025)**

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 17 giugno 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante, "Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitati Regionali per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 20/02/2025 acquisita con protocollo n. 0044331 del 20/02/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, titolare di un contratto privato riferito alla linea fissa n. 055896xxxx e alle linee mobili n. 328668xxxx e n. 338208xxxx con la società Tim S.p.A. (Telecom Italia, Kena mobile), di seguito, per brevità, Tim, lamenta la mancata lavorazione della disdetta per la linea fissa e la doppia fatturazione per le linee mobili.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione allegata, ha dichiarato quanto segue:

- nel mese di aprile 2022, su consiglio di un agente Tim presso “*lo stand della vostra società temporaneamente presente presso il centro commerciale xxx in xxx*”, cessava la numerazione 055896xxxx e attivava la nuova linea n. 055802xxxx intestata al marito xxx, “*sulla quale venivano trasferite le utenze dei cellulari n. 328/668xxxx – 338/208xxxx, oltre ad aver inserito la nuova utenza cellulare n. 331/358xxxx*”;
- in tale circostanza “*l'addetta mi ha assicurato di aver chiuso la vecchia utenza e di aver trasferito tutto sulla nuova linea 055/802xxxx*”, come confermato anche dal call center dell'operatore;
- il 6 aprile 2022, tramite pec, comunicava al gestore la volontà di recedere dal contratto relativo all'utenza n. 055896xxxx;
- il 20 maggio 2024 segnalava all'operatore, tramite raccomandata A/R consegnata il 24 maggio 2024, di essere venuta a conoscenza “*grazie all'intervento del centro Tim xxx di xxx, del fatto che la vecchia linea n. 055896xxxx non era stata affatto*”;

cessata ed infatti, a seguito di un controllo sul conto corrente, mi accorgevo che vi sono registrati gli addebiti del costo della predetta linea dall'aprile 2022";

- *inoltre, dal suddetto esame emergeva che erano ancora attive sulla linea n. 055896xxxx le utenze mobili addebitate anche sulla nuova numerazione n. 055802xxxx "che quindi vengono pagate due volte";*
- *il 22 luglio 2024, stante il mancato riscontro dell'operatore al precedente reclamo, reiterava la segnalazione tramite pec, rispetto alla quale riceveva la seguente risposta dell'operatore: "Con riferimento alla segnalazione del 29.07.2024, comunichiamo che la linea 055896xxxx intestata alla Sig.ra XXX risulta cessata in data 28.06.2024 come da richiesta inviata dalla stessa in data 20.05.2024 con decorrenza 20.05.2024 e che sui nostri sistemi non abbiamo richieste di cessazione antecedenti e, pertanto, non possiamo accogliere la richiesta di rimborso delle Fatture da Maggio 2022";*
- *quanto alla doppia fatturazione delle linee mobili, riceveva le seguenti informazioni: "le linee mobili 328668xxxx e 338208xxxx non sono state doppiamente addebitate sulla linea fissa intestata alla Sig.ra XXX e sulla linea fissa 055802xxxx intestata al Sig.re xxx e al riguardo si specifica quanto sotto riportato: la linea 328668xxxx, intestata alla Sig.ra XXX, è stata attivata come Master dell'Offerta Tim Smart da Maggio 2014 e risulta abbinata all'Offerta Tim Unica dal 22.08.2020; sulla Fattura Marzo 2024 linea 055896xxxx è presente l'addebito "Ricarica automatica 328668xxxx su base soglia " per un totale di € 40,00 in quanto il credito residuo era inferiore alla soglia minima consentita; in data 18.05.2024 l'Offerta fisso-mobile viene cessata da punto vendita e, come da requisito, viene attivata l'Offerta prevista nei casi di disattivazione dell'Offerta fisso-mobile stessa. Sulla Fattura Luglio 2024 della linea 055896xxxx viene addebitata sia la "Ricarica automatica n. 328668xxxx rinnovo offerte" che la "Ricarica automatica su base soglia " per il mese di Giugno 24; dalla Fattura Agosto 2024 l'addebito Tim unica " Ricarica automatica n. 328668xxxx rinnovo offerte" è presente sulla linea 055802xxxx intestata al Sig.re xxx in quanto abbinata alla Tim Unica dal 13.07.2024 (come da proposta firmata dal Sig.re xxx stesso in data 13.07.2024 presso il punto vendita). La linea 338208xxxx risulta correttamente addebitata come Sim plus sulla linea 055896xxxx ed abbinata dal 25.04.2022 all'Offerta Tim Unica presente sulla linea 055802xxxx intestata al Sig.re xxx; in data 18.05.2024 l'Offerta fisso-mobile viene cessata da punto vendita (come si evince dalla Fattura Giugno 2024 relativa alla linea 055896xxxx sulla quale è presente il canone mensile fino al 17.05.2024) e, come da requisito, viene attivata l'Offerta prevista nei casi di disattivazione dell'Offerta fisso-mobile stessa; dalla Fattura Luglio 2024 la "Ricarica automatica n. 338208xxxx rinnovo offerte" viene addebitata sulla linea 055802xxxx";*
- *sempre nella medesima comunicazione, riceveva la seguente precisazione. "la linea 055802xxxx intestata al Sig.re xxx risulta attiva dal 11.04.2022 con l'Offerta Premium Fibra; in data 25.04.2022 è stata richiesta l'attivazione dell'Opzione Mobile sulla linea 331358xxxx e l'attivazione dell'Offerta Tim Unica per le linee*

331358xxxx e 33820xxxx; in data 24.06.2024 l'Offerta fisso-mobile relativa alla linea 331358xxxx viene cessata da punto vendita e viene mantenuta attiva l'Offerta Tim Unica sulla stessa. Si precisa che per la linea 331358xxxx le voci in fattura "Ricarica automatica n. 331358xxxx rinnovo offerte" sono corrette e relative al rinnovo delle Offerte Tim Entry M e Tim 5G Power Smart entrambe attive sulla stessa linea e si ricorda che in caso di attivazione di nuove promozioni il cliente è tenuto a disattivare eventuali altre offerte attive. Ciò premesso comunichiamo di aver diminuito dalla Fattura Luglio 2024 linea 055896xxxx di € 71,65, non saldata, l'importo di € 10,40 relativo al canone dell'Offerta SMART Premium addebitato dal 20.06.2024 al 27.06.2024 e confermiamo la correttezza delle altre Fatture emesse per le linee 055802xxxx e 055896xxxx";

- *il 31 marzo 2025 inseriva nel fascicolo in piattaforma Conciliaweb la seguente nota di aggiornamento: "L'utente comunica che è stato attivato un servizio accessorio peraltro su linea cessata n. 055/896xxxx. Si contesta eventuali fatture emesse o in emissione. Buongiorno, si comunica che sulla linea è stato attivato il servizio accessorio non richiesto sulla linea cessata 055/896xxxx intestata a XXX. Si contestano eventuali fatture riportanti tali costi".*

L'istante ha allegato i documenti di seguito indicati:

- la domanda di conciliazione presso l'Organismo xxx;
- la lista dei movimenti sul conto corrente intestato all'istante e al marito xxx;
- n. 4 reclami recanti le seguenti date: 6 aprile 2022, 4 maggio 2022, 31 maggio 2024 e 22 luglio 2024;
- l'accettazione della raccomandata A/R spedita il 20 maggio 2024 ed il relativo avviso di ricevimento del 24 maggio 2024;
- l'accettazione della raccomandata spedita il 1° giugno 2024;
- il riscontro della Tim al reclamo con protocollo n. 4281-2024-TOxxxx Cliente XXX, titolare dell'utenza Consumer n. 055896xxxx;
- il riscontro della Tim al reclamo con protocollo n. 7207-2024-TOxxxx Cliente xxx, titolare dell'utenza Consumer n. 055849xxxx;
- uno screenshot riguardante alcuni messaggi di Tim per il rinnovo dei servizi "Tim Giga illimitati", "Ricarica automatica di Tim UNICA dalla linea fissa n. 055802xxxx" e "Opzione Smart";
- la lettera di recupero del credito del 2 settembre 2024;
- la fattura n. RL0253xxxx del 16 maggio 2024 per la linea n. 055802xxxx e la fattura n. RL0331xxxx del 16 luglio 2024 per la linea n. 055896xxxx;

In data 16 dicembre 2024, l'istante esperiva nei confronti dell'operatore Tim tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione paritetica di conciliazione, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Sulla base della suesposta descrizione dei fatti e per un ammontare stimato in euro 1,500.00 l'istante ha presentato le seguenti richieste:

- "lo storno del debito ancora insoluto sulle fatture relative alla linea cessata";*
- "il rimborso della doppia linea pagata per euro 1053.30";*

iii) “indennizzo da valutare in sede conciliativa”.

2. La posizione dell’operatore.

La società Tim, nell’ambito del contraddittorio, ha depositato in data 10 aprile 2025 memoria difensiva con documentazione allegata, nella quale ha rilevato l’infondatezza nel merito di quanto *ex adverso* dedotto.

Nella specie, l’operatore ha dichiarato quanto segue:

- la linea n. 055896xxxx veniva cessata il 28 giugno 2024 “*a fronte di richiesta scritta di cessazione del 20 maggio 2024 (Doc. 1)*”, mentre non risultavano altre richieste di disdetta precedenti;
- l’insoluto maturato era pari ad euro 170,30.

L’operatore ha concluso, quindi, chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.

3. Replica dell’istante

La parte istante ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente Regolamento, una nota di replica, nella quale ha precisato di essersi resa conto dell’errata fatturazione a distanza di due anni poiché “*la fatturazione cartacea prima presente a nome della signora XXX per la linea 055/896xxxx misteriosamente cessa di essere ricevuta e al contenuto perviene la fatturazione a nome del signor xxx sulla nuova linea. Niente poteva far pensare ad una doppia fatturazione e pagamento su conto corrente bancario di entrambe le linee per ben due anni*”. Precisava di aver inviato vari reclami all’operatore, in particolare “*pec del 06/04/2022 cessazione linea fissa, pec reclamo 04/05/2022, pec reclamo del 22/07/2024*”.

Parte istante ha concluso respingendo le argomentazioni presentate nella memoria di controparte ed insistendo per le richieste avanzate nell’istanza introduttiva del presente procedimento.

In data 13 maggio 2025 l’istante ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della pec del 6 aprile 2022.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

In via preliminare, si evidenzia che le richieste dell’istante, nonostante la loro formulazione generica e in un’ottica di *favor utentis*, verranno prese in esame secondo il loro significato più logico e pertinente rispetto alla questione da esaminare e, in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell’azione, dovranno quindi essere esaminate alla luce della documentazione in atti, ed in particolare, con riferimento a quanto indicato da parte istante nell’istanza di definizione della controversia ed a quanto riportato nelle memorie difensive prodotte dall’operatore, con conseguente chiarimento della *res controversa*.

Sempre in via preliminare, si dichiara irricevibile il documento “*pec consegna*” caricato nel fascicolo in piattaforma Conciliaweb il 13 maggio 2025, in quanto tardivo

alla luce delle previsioni dettate in materia dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie. In particolare, atteso che l'art. 16 comma 2 del citato Regolamento dispone che *“(...) entro i successivi venti giorni, sempre a pena di irricevibilità, le parti possono presentare le proprie memorie di replica”*, il termine per la presentazione delle controrepliche scadeva il 30 aprile 2025. Tale documento, pertanto, non può essere preso in esame per la definizione della *res controversa* e ciò anche in quanto l'istante nulla ha precisato in merito alle circostanze dilatorie che lo avrebbero indotto ad una produzione tardiva, circostanza che avrebbe eventualmente consentito a questo organismo di decidere se ritenerle o meno scusabili.

Ciò premesso, la presente disamina s'incentra, dunque, sulla prosecuzione della fatturazione per la linea fissa n. 055896xxxx successivamente alla richiesta di cessazione e sulla doppia fatturazione delle sim mobili n. 328668xxxx e n. 338208xxxx.

Sulla prosecuzione della fatturazione successivamente alla cessazione.

L'istante ha lamentato la prosecuzione della fatturazione per l'utenza fissa n. 055896xxxx nonostante la richiesta di cessazione del 6 aprile 2022. Di contro, l'operatore ha eccepito di aver ricevuto una sola richiesta di cessazione del 20 maggio 2024 e di averla lavorata il 28 giugno 2024.

Le richieste *sub i)* e *sub ii)*, volte rispettivamente ad ottenere *“lo storno del debito ancora insoluto sulle fatture relative alla linea cessata”* e *“il rimborso della doppia linea pagata per euro 1053.30”*, possono essere parzialmente accolte nei termini di seguito esposti.

In proposito, la cessazione o disattivazione di un'utenza telefonica consegue alla volontà espressa dell'utente di recedere dal rapporto contrattuale.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.l. n. 7/2007 convertito nella legge n. 40/2007, *“i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”*.

La facoltà di recesso è stata regolamentata, da ultimo, con Delibera Agcom n. 487/18/CONS, il cui all. A, Capoverso III, n. 9 e n. 10, stabilisce testualmente che *“tale facoltà, essendo senza vincoli temporali, può essere esercitata in ogni momento, fatto salvo l'obbligo di preavviso di cui al punto successivo. 10. L'utenza deve poter recedere dal contratto o richiedere il trasferimento presso altro operatore di telecomunicazioni con un preavviso che non può essere superiore a 30 giorni. L'utenza deve poter conoscere anche il lasso temporale necessario per il compimento, da parte dell'operatore, di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione della richiesta di disattivazione o trasferimento così da poterne valutare l'opportunità. La durata massima di tale lasso temporale è di 30 giorni, coincidenti con il termine previsto per il preavviso”*.

Pertanto, affinché insorga sull'operatore l'obbligo di attivarsi per la cessazione dell'utenza telefonica, è necessario che l'utente eserciti il proprio diritto di recesso, richiedendo la disdetta del rapporto contrattuale nelle forme e modalità previste dalle

condizioni contrattuali e da detta normativa. Difatti, l'art. 1335 Codice Civile prevede che la disdetta contrattuale si reputi conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

In tale frangente, l'operatore è tenuto a lavorare la richiesta di recesso entro 30 giorni dalla sua ricezione. Diversamente, in caso di mancata o ritardata lavorazione del recesso, l'utente ha diritto allo storno – ovvero al rimborso – delle fatture emesse nel periodo in cui il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere già sciolto, essendo tale fatturazione priva di causa.

Nel caso di specie, sono presenti agli atti due distinte richieste di cessazione per la linea fissa n. 055896xxxx. La prima è contenuta in una pec del 6 aprile 2022, sprovvista di ricevuta di avvenuta consegna, mentre la seconda risulta inviata tramite raccomandata A/R il 20 maggio 2024 e ricevuta dall'operatore il 24 maggio 2024, ossia a distanza di oltre due anni dalla precedente.

Al riguardo, l'operatore si è limitato ad affermare che *“per la linea n. 055896xxxx è presente un ordine di cessazione (DBSS.20020820xxxx) del 28/06/2024 a fronte di richiesta scritta di cessazione del 20 maggio 2024. Non vi è, dunque, evidenza di richieste precedenti”* senza, tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio in merito alla data dell'avvenuta cessazione né all'effettiva erogazione/fruizione del servizio da parte dell'istante.

Ne consegue, alla luce di quanto sopra esposto, che l'istante ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa- contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione riferita all'utenza n. 055896xxxx

Ai fini della determinazione del *quantum* della sopracitata regolarizzazione contabile-amministrativa deve essere però presa in considerazione anche la condotta dell'utente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1175 e 1227 c.c. per avere colposamente concorso a cagionare il danno ovvero per non essersi tempestivamente attivata per ridurne o limitarne gli effetti.

Occorre infatti rilevare che l'utente non ha dimostrato di aver improntato la propria condotta secondo le ordinarie regole di diligenza lasciando decorrere due anni per verificare di avere ricevuto addebiti per l'utenza n. 055896xxxx contribuendo, così, con la propria condotta al determinarsi dell'inconveniente di cui si duole.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, nonché del dettato di cui all'art. 13 comma 7 del vigente Regolamento sugli Indennizzi si ritiene equo e ragionevole disporre lo storno (o rimborso in caso di avvenuto pagamento) della metà dell'importo fatturato sull'utenza n. 055896xxxx a far data 6 maggio 2022, termine calcolato detratti i trenta giorni di tempo normativamente e contrattualmente previsti per la lavorazione della richiesta di recesso del 6 aprile 2022, fino a chiusura del ciclo di fatturazione.

Sulla doppia fatturazione delle sim mobili.

L'istante ha lamentato la duplicazione degli importi fatturati per le sim mobili n. 328668xxxx e n. 338208xxxx, i quali venivano addebitati sia sulla linea n. 055896xxxx

che sull'utenza n. 055802xxxx. Di contro, l'operatore, nella risposta al reclamo n. 4281-2024-TOxxxx del 29 luglio 2024, ha negato la doppia fatturazione delle utenze mobili sopraindicate, specificando il dettaglio dei relativi addebiti.

La doglianza dell'istante non può essere accolta per i motivi di seguito precisati.

Si richiama, anzitutto, l'orientamento costante di questo Comitato, così come della stessa Autorità Garante per le Comunicazioni, in virtù del quale l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta allegando la relativa documentazione. Sul punto occorre ricordare, come ampiamente precisato nelle numerose delibere dell'Autorità, che l'utente avrebbe dovuto depositare le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali richiedeva lo storno, spettando all'operatore, per il principio dell'inversione dell'onere della prova, dimostrare la regolarità della fatturazione e del traffico addebitato. Al contrario, in mancanza di documentazione a sostegno delle richieste formulate dall'utente, la richiesta dell'istante risulta generica ed indeterminata (*ex multis*, Delibera Agcom 68/16/CIR; Delibere CoReCom Toscana n. 17/2017, n. 14/2016, n.156/2016 e n. 157/2016; Determinazione CoReCom Toscana n. 26/2015).

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'istante, ossia la lista dei movimenti del proprio conto corrente e due fatture (n. RL0253xxxx del 16 maggio 2024 riferita alla linea n. 055802xxxx e n. RL0331xxxx del 16 luglio 2024 riferita all'utenza n. 055896xxxx), non emerge alcun elemento idoneo a provare la doppia fatturazione per le linee mobili n. 328668xxxx e n. 338208xxxx. Pertanto, la sostanziale indeterminatezza e genericità della richiesta è tale da precludere l'accertamento dell'“*an*”, del “*quomodo*” e del “*quantum*” della fatturazione asseritamente indebita (*ex multis* Delibera Agcom n. 73/17/CONS).

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il CoReCom Toscana accoglie parzialmente l'istanza GU14/735400/2025 presentata da XXX nei confronti dell'operatore TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE) per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla regolarizzazione della posizione amministrativa e contabile dell'istante mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate in istanza, oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia) della metà dell'importo fatturato sull'utenza n. 055896xxxx a far data 6 maggio 2022 fino a chiusura del ciclo di fatturazione.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 17 giugno 2025

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)